

## COMUNICATO UILTRASPORTI

La tutela delle condizioni di lavoro e del reddito di lavoratrici e lavoratori costituiscono le fondamenta dell'azione quotidiana della Uiltrasporti. Un obiettivo perseguito attraverso la ricerca del continuo dialogo con le Aziende al fine di trovare le soluzioni più idonee a migliorare il benessere normativo ed economico dei lavoratori sempre in un'ottica di sostenibilità complessiva.

Quando il confronto, però, trova muri invalicabili o posizioni pregiudiziali nostro malgrado ci vediamo costretti anche a percorrere la via legale ed è in questo ambito che la nostra Organizzazione, ha ottenuto una importantissima vittoria verso Dussmann Service S.r.l. nella causa promossa da diversi lavoratori e avente ad oggetto:

- Il riconoscimento del diritto all'**indennità di turno** (sentenze neppure appellate);
- Il riconoscimento del diritto all'**indennità per lavorazioni** in condizioni **disagiate** (sentenza neppure appellata);
- Il riconoscimento del diritto all'**indennità fuori residenza** anche per le ore di attesa alla stazione di destinazione e/o a quelle intermedie (sentenza confermata in appello e altra sentenza ottenuta all'esito della prova testimoniale);
- Il riconoscimento del diritto al pagamento della retribuzione durante la **sosta di servizio**, per tutte le ore di attesa alla stazione di destinazione e/o a quelle intermedie (sentenza confermata in appello e altra sentenza ottenuta all'esito della prova testimoniale).

I ricorrenti, oltre a veder stabilite per il futuro condizioni di lavoro estremamente migliorative, hanno beneficiato anche del **riconoscimento economico delle differenze retributive** per il periodo pregresso con importi **fino a 26.000,00 euro!**

Si tratta di un risultato importante che trova nelle sentenze il riconoscimento di principi e diritti che abbiamo sostenuto con serietà e caparbia e che continueremo a perseguire, auspichiamo con relazioni industriali più costruttive, anche nel futuro.

Roma, 31 gennaio 2024

La Segreteria Nazionale